



Imposta di bollo assolta in
modo virtuale giusta
autorizzaz. n.
22/BV/2016TUY del
25/06/2016. Il presente
atto consta di n. 17 bolli
da € 16,00 e n. 6 bolli da €
1,00

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

n. 1838 di Rep.

Scrittura Privata per Lavori di messa in sicurezza e ripristino condizioni di salubrità dei prospetti della palazzina C del Comprensorio Logistico Vizzarro di MARINA SUD - Cap Difesa Servizi S.p.a. E.F. 2022 - CIG– CUP, stipulata a seguito di Procedura negoziata (art. 63, in deroga ai sensi dell'art. 1 co.2 b) della L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 co.1 a) 2.2 della L. 108/2021).

CODICE ID 1072.

CIG: 9541359288.

C.U.P: D52D22000210001.

CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO: 03071600732.

CODICE FISCALE STAZIONE APPALTANTE: 80002890731.

A) Ammontare lavori a base di gara € 174.743,76

B) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 33.135,64

C) ammontare soggetto a ribasso (A – B) € 141.608,12

D) dedotto il ribasso offerto del 4,19% € 5.933,38

E) ammontare netto pari a (C – D) € 135.674,74

F) Imponibile (E+B) € 168.810,38

G) I.V.A. 10% € 16.881,04

H) Importo dell'Appalto (F+G) € 185.691,42

Aggiudicatario: Ditta VOLPE APPALTI S.R.L.;

L'anno 2023, addì 16 (sedici) del mese di Febbraio, si conviene e si stipula tra la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto, in questa fase



rappresentata dal Funz. Amm. Antonio MASSARO, nato a Frangano (TA),
il 15/06/1970, domiciliato per la carica presso Marigenimil, munito di firma
digitale a lui intestata, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
esclusivo del suddetto Ente, di seguito denominato "Amministrazione" e il
Sig. Francesco VOLPE, nato a Taranto (TA), il 19/07/1991 e residente in in
Monteiasi (Ta) in via Maestri del Lavoro, 25, identificato con carta d'identità
n. AU8446484, rilasciata dal comune di Monteiasi (TA) in data 08/01/2014,
in corso di validità, munito di firma digitale, Legale rappresentante della **Ditta**
VOLPE APPALTI S.R.L..

P R E M E S S O

che, con Atto Autorizzativo **n. 615 del 07/12/2022** , questa Direzione del
Genio per la Marina Militare ha esperito, per l'appalto dei medesimi lavori,
una gara con procedura negoziata in deroga all'art. 63 ai sensi dell'art. 1 co.2
b) della L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 co.1 a) 2.2 della L.
nr.108/2021, sulla base del Capitolato speciale completo di allegati;
che a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil il giorno 27
(ventisette) Dicembre 2022 e in pari data veniva deliberata la proposta di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art.
36 comma 9bis del D.Lgs. 50/16, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi
fisso ed invariabile alla Ditta VOLPE APPALTI S.R.L. (Verbale nr. 248).
che in data 19 (diciannove) Gennaio 2023, con Verbale nr. 02 veniva
approvata, ai sensi dell'art. 33 comma 1 e dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs.
50/2016, la proposta di aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed
invariabile all'Appaltatore, per un importo complessivo di **€ 168.810,38**
(centosessantottomilaottocentodieci/38), oltre I.V.A. al 10% (D.P.R. n. 633



del 1972, nn. 127-terdecies Tabella A, Parte III) che sarà versata all’Erario da

questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;

che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità

giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore e

dell’impresa cooptata;

con Atto Dispositivo n. 55 del 31/01/2023 veniva impegnata la somma per il

predetto incarico e conseguenti oneri;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – Norme regolatrici del contratto

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto sono osservate le

norme di seguito elencate:

➤ il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – di seguito denominato “Regolamento Difesa” recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;

➤ D.P.R. 207/2010 - (Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’abrogato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), con riferimento alle norme non abrogate dal D. Lgs. n.50/2016 agli articoli 216 e 217, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;

➤ il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. – di seguito denominato “Codice”;



- D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal presente contratto;
- D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 Settembre 2020 n. 120, c.d. *Decreto Semplificazioni*.

ARTICOLO 2 – Ammontare

L'ammontare dei lavori di cui al presente contratto come riportato nelle premesse e descritti nell'allegato Capitolato speciale è di € **168.810,38 (centosessantottomilaottocentodieci/38)** a seguito del ribasso offerto pari al **4,19%**, comprensivo di € **33.135,64 (trentetremilacentotrentacinque/64)** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € **16.881,04 (sedicimilaottocentoottantuno/04)** per aliquota IVA al 10% che sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014; tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento. Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si



applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice. La contabilizzazione sarà eseguita a corpo.

ARTICOLO 3 – consegna, ultimazione dei lavori, programma di esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori

L'art. 32 del Codice, ai commi 8 e 13, disciplina l'esecuzione del contratto. La consegna dei lavori viene ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021.

Il Direttore dei lavori, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni **90 (novanta)** solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;
- gg. **7 (sette)** per periodi di inattività e di rallentamenti derivanti da avverse condizioni metereologiche;



➤ Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione dei lavori è ammessa nei casi previsti dall'art. 107 del Codice.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 107 del Codice, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate ragioni di pubblico interesse.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del Codice.



L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 107, comma 5 del codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.

ARTICOLO 4 – Penalità

In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 113 bis del Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all'1‰ dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per ritardo è cumulabile con l'eventuale danno da inadempimento.

ARTICOLO 5 – Garanzia

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del codice ha presentato polizza fidejussoria definitiva di € **8.440,52 (ottomilaquattrocentoquaranta/52)** rilasciata dalla **HDI Assicurazioni** avente n. **1347409695**, redatta in conformità all'art. 93 del Codice.

Quest'ultima, è calcolata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del codice, sul ribasso percentuale offerto pari al **4,19%**.

Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all'art. 93, comma 3 del Codice ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e



deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia presentata è ridotta del 50 %, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del Codice, poiché l'Appaltatore ha presentato la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite all'art. 103 comma 5 del Codice, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita e la ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla.

ARTICOLO 6 –Assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice a presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere è pari ad € **141.608,12** (*centoquarantunomilaseicentootto/12*). Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma indicata per le



opere, con un minimo di 500.000 Euro. La predetta polizza decorre dalla data

di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non

comporta l'inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 7 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui a quanto stabilito nel

capitolato allegato; si obbliga, altresì, ad eseguire i predetti lavori e dare per

eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e

mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei

lavoratori, ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le

condizioni contenute nel predetto atto, in considerazione che il prezzo

complessivo offerto, derivante del suddetto ribasso, applicato all'importo a

base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza di cui si è preso atto, è

comprensivo del costo del personale e dei costi della sicurezza aziendali

(oneri da rischio specifico), che ritiene congrui i prezzi di cui al precedente

art. 3.

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 del

D.P.R. n. 207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale.

7-a) tutela dei lavoratori e clausola sociale

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.



In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

7-b) Direttore Tecnico dell'Appaltatore

L'appaltatore ha nominato **se stesso**, quale "Direttore Tecnico" per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione dei lavori a norma del presente atto. Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra, dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

7- c) organizzazione e sicurezza del cantiere

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato resta stabilito quanto segue:



l'appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul cantiere. L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, al predetto D.Lgs. e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori. L'appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori". L'appaltatore dovrà redigere un **Piano operativo di sicurezza** che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa e consegnare alla Direzione Lavori un proprio **piano di sicurezza sostitutivo** entro i termini stabiliti dal Direttore dei lavori. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo. E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni. Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei



lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti. E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto. Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13.09.1982, n. 646. L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori. L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede. L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso. Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante,



indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo. Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa



spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi. Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.

7-d) Oneri vari a carico dell'Appaltatore

Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, la progettazione "cantierabile" delle opere, (a cura di un professionista iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo posto a base dell'appalto dalla stazione appaltante, se previsto. Poiché l'immobile è di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e



nulla osta da parte della sovra intendenza oltre degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante. L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze. All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre:

- l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;
- n. 2 copie in formato digitale e n. 3 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;
- nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate;
- tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti collaudi statici, omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e dalle



condizioni tecniche del capitolato speciale. Tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prove e degli accertamenti sopra descritti sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura, spese all'assistenza tecnica, alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 207/2010. L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

7-e) Trasporti e pesatura di materiali

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore. Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale. Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore. Per taluni



manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 8: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore

8-a) Il Direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori; Il Responsabile Unico del Procedimento o il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro 15 (quindici giorni) dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione;

8-b) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;

8-c) L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le eventuali osservazioni dell'esecutore;

8-d) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotate nel giornale dei



lavori.

ARTICOLO 9 - Eccezioni e riserve dell'Esecutore

9-a) Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentori di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore firma con riserva il registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

9-b) Il Direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

9-c) Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 1, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

9-d) Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita



provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

9-e) L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

9-f) Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

9-g) Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 205, co.1 del Codice, al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

ARTICOLO 10 - Pagamenti



	Il pagamento sarà effettuato dal Ministero della Difesa mediante ordini di	
	pagare con mandati informatici tratti sulla competente Sezione della Tesoreria	
	dello Stato, intestati alla Ditta contraente, estinguibili mediante	
	accredito sul c/c bancario avente codice IBAN:	
	IT67Y0708715801000000001706 acceso presso la Banca di Credito	
	Cooperativo di Taranto e Massafra, con persona delegata ad operare sul	
	predetto conto il Sig. FRANCESCO VOLPE nato a Taranto (TA) il	
	19/07/1991 C.F.: VLPFNC91L19L049G residente in Montefiascone (TA) alla via	
	Via Maestri del Lavoro, 25;	
	Il pagamento avverrà in unica soluzione successivamente al C.R.E., al netto di	
	eventuali penalità, alla presentazione del formulario di identificazione dei	
	rifiuti (F.I.R.) all'accertamento da parte di questa Direzione della regolarità	
	contributiva (D.U.R.C.) (cioè in ossequio all'art.16 bis della Legge 2/2009) ed	
	alla verifica che non ci siano debiti della Ditta nei riguardi dell'Esercizio dello	
	Stato (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del	
	18/01/2008 pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14/03/2008), all' attestazione di	
	congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di	
	lavori edili rilasciata ai sensi del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 e	
	all'emissione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero	
	Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione	
	Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT , previa successiva nostra	
	comunicazione.	
	Il riconoscimento della fattura contemplato nel decreto n. 55/2013 non	
	costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo	
	certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il	



saldo nei termini di legge.

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG) e CUP, indicato nelle premesse del contratto. La Ditta provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.

Resta salvo il diritto della Ditta di richiedere che i pagamenti vengano effettuati in una delle forme previste dal D.P.R. in data 10 febbraio 1984, n. 21. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, eventuali cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere alla stessa notificate. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L'Amministrazione, si riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in



base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Si rinvia alla Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 commi da 986 a 989, per le disposizioni normative in merito ai pagamenti d'importi pari o superiori a €. 5.000,00.

In Deroga al co. 18 dell'art. 35 del Codice giusta quanto previsto dall'art. 207 co. 1 della L 77/2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021 sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'**anticipazione** per un importo massimo del **20%** da corrispondere all'appaltatore, considerata la consegna d'urgenza di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) dalla Legge 11 settembre 2020 n.120, così come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021, l'anticipazione di cui sopra sarà erogata solo dopo l'approvazione del Decreto di impegno emesso dal Committente e registrato presso la competente Ragioneria dello Stato. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Relativamente agli articoli "a corpo" eventualmente previsti in estimativo, la valutazione economica in funzione dell'avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della determinazione e della liquidazione dei suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle varie opere che li costituiscono, giusta condizioni tecniche.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione parziale o totale di uno o più articoli di lavoro "a misura" o "a



corpo” previsti in estimativo.

All’acconto viene applicata la trattenuta dello 0,50% che sarà rimborsata con la rata di saldo.

Il termine per l’emissione del titolo di pagamento è fissato in giorni 60 (sessanta) a decorrere dall’emissione del certificato di pagamento.

La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell’importo contrattuale.

In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell’appalto di lavori pubblici, nonché della speciale articolazione organizzativo-gerarchica degli organi del Genio militare, il termine per il pagamento della rata di saldo è convenzionalmente pattuito in 60 (sessanta) giorni a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio/ certificato di regolare esecuzione, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, secondo lo schema di polizza previsto dal D.M. del 12.03.2004, n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio e il collaudo definitivo.

Nel caso in cui l’appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, co. 2 c.c..

Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.



ARTICOLO 11 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni dalla data dell'accreditamento a questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60 giorni dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

ARTICOLO 12 – Subappalto

Poiché l'**Appaltatore non** ha presentato in sede di gara apposita istanza, **non può subappaltare** le opere di cui al presente contratto.

ARTICOLO 13 – Varianti in corso d'opera

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura della prestazione. In corso d'opera, per imprevisti che comportano eventuali ed ulteriori differenti lavorazioni, il direttore dei lavori dovrà segnalare alle superiori autorità, l'ulteriore esigenza, che eventualmente disponibile nel finanziamento, dovrà essere contabilizzata in base all'analisi dei prezzi allegata al predetto capitolato, detratta del ribasso di cui sopra.

ARTICOLO 14 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente atto negoziale è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 15 – Tutela del segreto militare



E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 16 – Imposta sul valore aggiunto

L'I.V.A. con aliquota del **10%**, pari ad € **16.881,04** (**sedicimilaottocentoottantuno/04**), sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.

Il numero di P.IVA dell'appaltatore è: **03071600732**.

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.

ARTICOLO 17 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del



presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 18 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in Monteiasi (TA) alla via Maestri del Lavoro n. 25, cap 74020, pec: volpeappaltisrl@pec.it, ove saranno notificati tutti gli atti necessari per l'esecuzione.

ARTICOLO 19 – Registrazione

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Ai sensi del D.P.R. del **26.04.1986**, n. **131**, art. 5 comma 2, il presente atto negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

ARTICOLO 20 – Spese fiscali e pubblicità

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

Per quanto sopra, **l'Appaltatore** ha versato sul conto corrente postale n. **8742**

avente codice IBAN **IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742** intestato a

DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON GENIO MILITARE



la somma complessiva di € **310,00 (trecentodieci/00)**. L'attestazione del versamento della somma è stata presentata a Marigenimil a mezzo Pec. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione della prestazione, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 21 – Recesso dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Codice. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 – ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

ARTICOLO 22 – Documenti facenti parte della scrittura privata

Fanno parte integrante del presente contratto i documenti di seguito elencati:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Cronorogramma;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Fascicolo disegni (5 tavole);
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi prezzi.

ARTICOLO 23 - trattamento dati personali

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente l'attività esecutiva inerente il presente atto negoziale, ai sensi del



D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 24 – Efficacia

La presente Scrittura Privata mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, è obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, e comunque, dopo la approvazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del R.D. n. 2440/1923 e 32 del Codice.

Il presente atto, dattiloscritto indelebilmente da persona di mia fiducia, consta di numero trentadue facciate fin qui, con le sottoscrizioni finali, in formato digitale, ex art. 11 co. 13, così come modificato dall'art. 6 co. 3 del D.L. 179/2012, di seguito apposte.

appaltatore: Francesco VOLPE

amministrazione: F.A. Antonio MASSARO

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto, di cui agli artt. 4) Penalità, 10) Pagamenti, 11) Ritardi nei pagamenti, 12) Subappalto e 21) Recesso dell'Amministrazione, le parti dichiarano espressamente di accettarle.-

appaltatore: Francesco VOLPE